



Comune di Radicondoli

Provincia di Siena

Servizio Attività Produttive

via Gazzeti, 89 – 53030 Radicondoli – tel. 0577 790910 – fax 0577 790577

web site: www.suapaltavaldelsa.it - e-mail: comune.radicondoli@suapaltavaldelsa.it

REGOLAMENTO DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

INDICE

Art. 1 -Principi generali

Art. 2 -Zonizzazione

Art.3 -Requisiti degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande per l'apertura, il trasferimento di sede, l' ampliamento e le modifiche strutturali dei locali

Art. 4 -Attività di somministrazione accessorie con requisiti specifici

Art. 5 -Ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività

Art. 6 -Sanzioni

Art. 7 -Deroghe

Art. 8 -Norme transitorie e finali

Allegato A - Requisiti per l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - l'avvio, il trasferimento e modifiche strutturali comportanti ampliamento dei locali.

ex art. 42 bis L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 e succ. mod. ed int.

Allegato B -Requisiti per l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei distributori di carburante.



Comune di Radicondoli

Provincia di Siena

Servizio Attività Produttive

via Gazzei, 89 – 53030 Radicondoli – tel. 0577 790910 – fax 0577 790577

web site: www.suapaltavaldelsa.it - e-mail: comune.radicondoli@suapaltavaldelsa.it

Art. 1 – Principi generali

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 della Costituzione.
2. La programmazione comunale è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità - anche stagionali - del territorio.
3. L'Amministrazione Comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.
4. In caso di dubbi interpretativi le norme del presente atto devono essere interpretate nel senso più favorevole all'interessato.

Art. 2 - Zonizzazione

Ai fini dell'applicazione della presente programmazione, il territorio comunale è da suddividersi nelle seguenti zone come definite negli strumenti ed atti di pianificazione urbanistica:

1A - Zone Centro Storico ed area del centro commerciale naturale:

Le attuali zone A relative ai centri storici di Radicondoli e di Belforte e le aree identificate con il centro commerciale naturale, di cui alla delibera della G.C. n. 78 del 27.05.2005 come modificata dalla delibera della G.C. n. 102 del 08.10.2007, situate all'interno delle UTOE IN1 e IN2.



Comune di Radicondoli

Provincia di Siena

Servizio Attività Produttive

via Gazzei, 89 – 53030 Radicondoli – tel. 0577 790910 – fax 0577 790577

web site: www.suapaltavaldelsa.it - e-mail: comune.radicondoli@suapaltavaldelsa.it

1B - Zone Urbane:

Aree situate all'interno delle UTOE IN1 e IN2 di Radicondoli e Belforte ad eccezione delle zone A di cui al precedente punto **1A** .

Sono aree sia edificate che da edificare destinate prevalentemente alla residenza ed ai servizi.

1C - Zone Industriali e produttive:

Area industriale/produttiva - Ambiti prevalentemente edificati e da edificare destinati principalmente alle attività produttive e individuate come UTOE PG.

1D - Zone turistiche e territorio aperto:

Ambiti destinati allo sviluppo turistico, allo sport, all'agricoltura, alla tutela dell'ambiente individuate come UTOE ST, RN, RNP e rimanente territorio comunale.

Art. 3 – Ambito di applicazione e procedura

1. Il presente regolamento definisce i requisiti comunali ai sensi dell'art.42 bis della L.R.T. 28/2005 e s.m. necessari per l'apertura, il trasferimento, le modifiche strutturali comportanti ampliamento dei locali, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande secondo le disposizioni e nei limiti degli allegati A e B.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, gli ampliamenti e le modifiche strutturali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono soggette alle disposizioni di seguito riportate:
 - a) Presentazione di Dichiarazione di Inizio di Attività (D.I.A.) nella quale l'interessato dovrà autocertificare il rispetto dei requisiti previsti di cui allegato A, con riferimento alla *zona* nella quale è ubicato l'esercizio, così come indicato al precedente art. 2, nonché il rispetto degli altri requisiti di legge;
 - b) Nel caso di apertura di attività di cui al successivo art. 4 sarà necessario autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'allegato B .



Comune di Radicondoli

Provincia di Siena

Servizio Attività Produttive

via Gazzei, 89 – 53030 Radicondoli – tel. 0577 790910 – fax 0577 790577

web site: www.suapaltavaldelsa.it - e-mail: comune.radicondoli@suapaltavaldelsa.it

-
- c) Alla Denuncia di inizio Attività dovrà essere allegata la documentazione comprovante quanto dichiarato, completa di relazione tecnico-descrittiva dei sistemi utilizzati, così come di seguito specificato negli allegati.
 - d) L'attività potrà essere iniziata dalla data di registrazione al protocollo generale dell'Ente della Dichiarazione di Inizio Attività, fatta salva ogni altra procedura abilitativi prevista per legge;
 - e) Il rispetto dei requisiti di cui al presente atto, oltre a quello dei requisiti fissati dalla Legge, dovrà essere garantito in ogni momento durante il corso dell'esercizio dell'attività ;
 - f) I requisiti di cui all'allegato A (oppure B) devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell'attività.
3. Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti di esercizio dell'attività, individuati dalla L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, così come successivamente integrata e modificata .

Art. 4 - Attività di somministrazione accessorie con requisiti specifici

1. Devono rispettare i requisiti di cui all'allegato B del presente atto le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in immobili ubicati nelle aree di pertinenza di impianti di distribuzione di carburante, anche nel caso in cui l'attività di somministrazione venga affidata ad un soggetto diverso dal gestore dell'impianto.
2. La cessazione dell'attività distributiva comporta la cessazione dell'attività di somministrazione, mentre il trasferimento di sede dell'impianto consente il trasferimento dell'attività di somministrazione
3. Nel caso in cui l'attività di somministrazione venga avviata su impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente atto, l'interessato provvederà a trasmettere all'Amministrazione una Denuncia di Inizio di Attività ad efficacia immediata contenente tutti gli elementi e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente nonché dall'art. 3 del presente atto.
4. In caso di realizzazione di nuovo impianto, la domanda di autorizzazione e la Dichiarazione di Inizio Attività sono presentate contestualmente dal titolare dell'autorizzazione e dal gestore dell'impianto.



Comune di Radicondoli

Provincia di Siena

Servizio Attività Produttive

via Gazzei, 89 – 53030 Radicondoli – tel. 0577 790910 – fax 0577 790577

web site: www.suapaltavaldelsa.it - e-mail: comune.radicondoli@suapaltavaldelsa.it

Art. 5 – Ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività

1. Nel caso in cui nell'esercizio dell'attività si verifichi il venir meno dei requisiti dei locali individuati con il presente atto, fatti salvi eventuali ed ulteriori provvedimenti previsti per Legge, l'Amministrazione Comunale procede:
 - a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività, assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 90 giorni per il ripristino;
 - b) a pronunciare la chiusura dell'attività in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato, secondo le disposizioni di cui all'art. 107 della L.R. 28/2005 e succ. mod. ed int. .
2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione, anche con periodicità predefinita di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti utili ai fini di accertamento.

Art. 6 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del T. U. EE. LL. approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, 267 e succ. mod. ed int. , per un importo da Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00.
2. Per la procedura sanzionatoria si dovrà fare riferimento alla Legge 689/1981.

Art. 7 – Deroghe

I requisiti degli esercizi di somministrazione individuati con il presente atto ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede, dell'ampliamento e delle modifiche strutturali dei locali, non si applicano nelle fattispecie di seguito dettagliate, fermo restando gli altri adempimenti di legge:



Comune di Radicondoli

Provincia di Siena

Servizio Attività Produttive

via Gazzeti, 89 – 53030 Radicondoli – tel. 0577 790910 – fax 0577 790577

web site: www.suapaltavaldelsa.it - e-mail: comune.radicondoli@suapaltavaldelsa.it

a) nel caso in cui l'esercizio di somministrazione sia ubicato in edifici di particolare interesse storico, culturale, architettonico ovvero:

- edifici inseriti nell'elenco del patrimonio edilizio esistente redatto ai sensi dell'art. 7 – L.R. 21 maggio 1980, n. 59 e art. 1 – L.R. 19 febbraio 1970, n. 10 – approvato con atti dell'amministrazione;
- edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (già vincolo ex Legge n. 1089/1939);

b) nel caso che l'Amministrazione approvi con apposito atto un piano dei chioschi /negozi su area pubblica finalizzati alla rivitalizzazione di determinate aree urbane.

c) nel caso in cui la dichiarazione di inizio di attività per l'esercizio di somministrazione sia avanzata da circolo privato riconosciuto, ed in regola sia con gli obblighi civilistici che con quelli fiscali, in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

Art. 8 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina di cui alla L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 così come successivamente integrata e modificata ed ai successivi provvedimenti regionali in materia.
2. Si rinvia alla competenza della Giunta Comunale la modifica e l'adeguamento degli allegati tecnici nel rispetto dei principi del presente regolamento.



Comune di Radicondoli

Provincia di Siena

Servizio Attività Produttive

via Gazzeti, 89 – 53030 Radicondoli – tel. 0577 790910 – fax 0577 790577

web site: www.suapaltavaldelsa.it - e-mail: comune.radicondoli@suapaltavaldelsa.it

Allegato A – Requisiti per l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - l'avvio, il trasferimento e modifiche strutturali comportanti ampliamento dei locali. ex art. 42 bis L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 e succ. mod. ed int.

ART. 1 - CRITERI

Le disposizioni che seguono individuano i requisiti degli esercizi di somministrazione ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede, nonché per l'ampliamento e le modifiche strutturali comportanti ampliamento dei locali; negli ultimi due casi i criteri si applicano esclusivamente quando l'intervento comporti un aumento della superficie dell'attività, escluse pertinentemente esterne e superfici di somministrazione esterne, di oltre il 30% rispetto alla superficie esistente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Tali requisiti sono articolati in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale così come specificato all'art. 2;

ART. 2 – REQUISITI

I requisiti ambientali di seguito indicati, sono gli stessi per tutte le zone del territorio di seguito indicate (A-B-C-D)

REQUISITI AMBIENTALI

Piano di basso impatto che contempli almeno i seguenti requisiti:

1. Valutazione di impatto acustico certificata da tecnico abilitato, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale che disciplina le attività rumorose.
2. Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dei locali, tali da soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti tali da conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1 del D. Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni;



Comune di Radicondoli

Provincia di Siena

Servizio Attività Produttive

via Gazzei, 89 – 53030 Radicondoli – tel. 0577 790910 – fax 0577 790577

web site: www.suapaltavaldelsa.it - e-mail: comune.radicondoli@suapaltavaldelsa.it

- b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, tali da rispettare i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla L. 296/2007 (legge finanziaria 2007);
- c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- d) installazione di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- e) installazione di apparecchi illuminanti ad alta efficienza, congiuntamente all'utilizzo di frigoriferi, congelatori e loro combinazione di classe energetica non inferiore ad A+;
- f) adozione di sistemi ed interventi per il risparmio idrico che consentano un abbattimento del 15% del consumo di acqua;
- g) adozione di sistemi ed interventi per il risparmio energetico che consentano un abbattimento del 15% del consumo di energia;

Tali requisiti dovranno essere certificati o dettagliati da tecnico abilitato.

A-ZONE CENTRO STORICO ED AREA DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE

Gli esercizi ricadenti in tale ambito devono possedere i seguenti requisiti:

REQUISITI STRUTTURALI

Locali accessibili e visitabili secondo la normativa per portatori di handicap (D.M. 14/06/1989 n°236 e art. 24 comma II della Legge 05.02.1992 n°104) anche in assenza di opere edilizie. Il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una sala per la somministrazione, oltre a un servizio igienico, sono accessibili. Tali requisiti dovranno essere certificati da tecnico abilitato.

B-ALTRE ZONE URBANE

Gli esercizi ricadenti in tale ambito devono possedere i seguenti requisiti:

REQUISITI URBANISTICI

La zona pubblica di ubicazione deve essere dotata di stalli di parcheggio a raso che consentano la sosta agli autoveicoli ad una distanza non superiore a mt 100, misurata dal battente dell'ingresso del locale, percorrendo, attenendosi alle disposizioni del C.d.S., il percorso pedonale più breve. In assenza di tali requisiti l'impresa deve avere la disponibilità di un'area privata per la sosta di almeno n. 6 autoveicoli



Comune di Radicondoli

Provincia di Siena

Servizio Attività Produttive

via Gazzeti, 89 – 53030 Radicondoli – tel. 0577 790910 – fax 0577 790577

web site: www.suapaltavaldelsa.it - e-mail: comune.radicondoli@suapaltavaldelsa.it

nelle vicinanze del locale a non più di 100 mt misurati dal battente dell'ingresso del locale, percorrendo, attenendosi alla disposizioni del C.d.s., il percorso pedonale più breve. Sono escluse da questo requisito le imprese ubicate in aree con limitazione del traffico veicolare ex art. 7, comma 9 del Codice della Strada (ZTL e APU).

Il rispetto di detti requisiti non è necessario nel caso di variazioni alla circolazione e alla sosta dei veicoli, compiute dalle Amministrazioni pubbliche competenti, successivamente alla presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

REQUISITI STRUTTURALI

Locali accessibili e visitabili secondo la normativa per portatori di handicap (D.M. 14/06/1989 n°236 e art. 24 comma II della Legge 05.02.1992 n°104) anche in assenza di opere edilizie. Il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una sala per la somministrazione, oltre a un servizio igienico, sono accessibili. Tali requisiti dovranno essere certificati da tecnico abilitato.

Superficie di somministrazione interna pari o superiore a 40 mq

C-ZONE INDUSTRIALI E PRODUTTIVE

Gli esercizi ricadenti in tale ambito devono possedere i seguenti requisiti:

REQUISITI URBANISTICI

La zona pubblica di ubicazione deve essere dotata di stalli di parcheggio a raso che consentano la sosta agli autoveicoli ad una distanza non superiore a mt 50, misurata dal battente dell'ingresso del locale, percorrendo, attenendosi alla disposizioni del C.d.S., il percorso pedonale più breve. In assenza di tali requisiti l'impresa deve avere la disponibilità di un'area privata per la sosta di almeno n. 6 autoveicoli nelle vicinanze del locale a non più di 50 mt misurati dal battente dell'ingresso del locale, percorrendo, attenendosi alla disposizioni del C.d.S., il percorso pedonale più breve. Sono escluse da questo requisito le imprese ubicate in aree con limitazione del traffico veicolare ex art. 7, comma 9 del Codice della Strada (ZTL e APU).



Comune di Radicondoli

Provincia di Siena

Servizio Attività Produttive

via Gazzei, 89 – 53030 Radicondoli – tel. 0577 790910 – fax 0577 790577

web site: www.suapaltavaldelsa.it - e-mail: comune.radicondoli@suapaltavaldelsa.it

Il rispetto di detti requisiti non è necessario nel caso di variazioni alla circolazione e alla sosta dei veicoli, compiute dalle Amministrazioni pubbliche competenti, successivamente alla presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

REQUISITI STRUTTURALI

Locali accessibili e visitabili secondo la normativa per portatori di handicap (D.M. 14/06/1989 n°236 e art. 24 comma II della Legge 05.02.1992 n°104) anche in assenza di opere edilizie. Il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una sala per la somministrazione, oltre a un servizio igienico, sono accessibili. Tali requisiti dovranno essere certificati da tecnico abilitato.

Superficie di somministrazione interna pari o superiore a 40 mq

D-ZONE TURISTICHE E TERRITORIO APERTO

REQUISITI URBANISTICI

L'impresa deve avere la disponibilità di un'area privata per la sosta di almeno n. 6 autoveicoli.

REQUISITI STRUTTURALI

Gli immobili dovranno essere visitabili secondo la normativa per portatori di handicap, qualora l'adeguamento non sia prescritto dalla normativa o da un provvedimento dell'autorità. Dovranno essere visitabili almeno una sala per la somministrazione e le altre parti di uso comune. Resta fermo l'obbligo dell'accessibilità di almeno un servizio igienico;

La superficie di somministrazione minima dovrà essere di 40 mq;



Comune di Radicondoli

Provincia di Siena

Servizio Attività Produttive

via Gazzei, 89 - 53030 Radicondoli - tel. 0577 790910 - fax 0577 790577

web site: www.suapaltavaldelsa.it - e-mail: comune.radicondoli@suapaltavaldelsa.it



Comune di Radicondoli

Provincia di Siena

Servizio Attività Produttive

via Gazzei, 89 – 53030 Radicondoli – tel. 0577 790910 – fax 0577 790577

web site: www.suapaltavaldelsa.it - e-mail: comune.radicondoli@suapaltavaldelsa.it

Allegato B - Requisiti per l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei distributori di carburante.

Le disposizioni che seguono individuano i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati presso impianti di distribuzione carburanti, tali disposizioni non si applicano agli impianti previsti dall'art. 48 comma 1 lett. b) della L.R. 28/2005.

Gli esercizi ricadenti in tale ambito devono possedere i seguenti requisiti:

1. La superficie complessiva dell'impianto di distribuzione carburanti deve essere superiore a mq. 1.100.
2. Locali accessibili e visitabili secondo la normativa per portatori di handicap (D.M. 14/06/1989 n°236 e art. 24 comma II della Legge 05.02.1992 n°104) anche in assenza di opere edilizie. Il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una sala per la somministrazione, oltre a un servizio igienico, sono accessibili. Tali requisiti dovranno essere certificati da tecnico abilitato.
3. Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dei locali, tali da soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
 - h) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti tali da conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1 del D. [L.gs.](#) 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, tali da rispettare i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla L. 296/2007 (legge finanziaria 2007);
 - j) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
 - k) installazione di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
 - l) installazione di apparecchi illuminanti ad alta efficienza, congiuntamente all'utilizzo di frigoriferi, congelatori e loro combinazione di classe energetica non inferiore ad A+;



Comune di Radicondoli

Provincia di Siena

Servizio Attività Produttive

via Gazzei, 89 – 53030 Radicondoli – tel. 0577 790910 – fax 0577 790577

web site: www.suapaltavaldelsa.it - e-mail: comune.radicondoli@suapaltavaldelsa.it

- m) adozione di sistemi ed interventi per il risparmio idrico che consentano un abbattimento del 15% del consumo di acqua;
- n) adozione di sistemi ed interventi per il risparmio energetico che consentano un abbattimento del 15% del consumo di energia;

Tali requisiti dovranno essere certificati o dettagliati da tecnico abilitato.